

Le regole civilistiche e dell'Oic per individuare la corretta voce nella quale imputare i valori

Interessi e oneri, una bussola per l'iscrizione nei bilanci

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Per la contabilizzazione di interessi e oneri finanziari occhio alle criticità. Stando alla norma civilistica, infatti, gli interessi passivi devono essere inclusi nel raggruppamento di conto economico contraddistinto dalla lettera «C - Proventi e oneri finanziari», alla voce 17), con separata indicazione degli interessi e degli oneri finanziari verso imprese controllate, collegate e controllanti. Diversamente, ove ci si riferisca a prestazioni di servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie «diversi» da oneri finanziari (quali, noleggiate di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli; ecc..) occorre imputare il relativo valore nella voce B.7 del conto economico. Nella voce C.17, quindi, vanno riportati tipicamente gli interessi e oneri finanziari compresi quelli «capitalizzati» indicati nella voce A.4 «incrementi di immobilizzazioni per lavori interni» dello schema di conto economico. Sul punto, il documento Oic 16 ha precisato che la capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione (acquisto o produzione) delle immobilizzazioni materiali può avvenire purché siano rispettate le seguenti condizioni, nei limiti applicabili alla specifica fattispecie: a) trattasi di oneri effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del be-

ne; l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio, quindi, non può eccedere l'ammontare degli stessi, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio; b) sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione (lasso temporale che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi all'immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il tempo di montaggio e messa a punto) significativo. Si tratta, in sostanza, del tempo strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile. Una volta individuate le condizioni necessarie per la capitalizzazione degli oneri finanziari, l'Oic 16 indica quali finanziamenti devono essere considerati e la modalità di determinazione della quota di interessi da capitalizzare. In primo luogo, si individuano i finanziamenti cd. «di scopo», ossia quei finanziamenti contratti per la costruzione di un bene. In tal caso, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili si determina in base agli effettivi oneri sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo della liquidità prevista. Diversamente, qualora l'impresa utilizzi fondi presi a prestito «genericamente», l'ammontare degli oneri finanziari maturati su

tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota di costo attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato applicando ai costi sostenuti uno specifico tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio. In sintesi, occorre considerare quali sono gli esborsi finanziari sostenuti dall'impresa per l'acquisizione dell'immobilizzazione nel corso dell'esercizio e ponderarli per il numero effettivo di mesi in cui sono stati a disposizione del fornitore. Fatto ciò, l'impresa può procedere alla determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili, tenuto conto dell'ordine di priorità previsto dallo standard. Riguardo, poi, l'obbligo di informativa di cui alla norma civilistica, si rammenta che la nota integrativa fornisce evidenza dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni. Il numero 9, comma 1, dell'art. 2427 del codice civile, in particolare, richiede che si dia conto nella nota integrativa degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1851



I riflessi contabili

Capitalizzazione interessi passivi	Stando ai documenti Oic 16 e 24 è ammessa l'iscrizione in bilancio degli interessi passivi a incremento delle immobilizzazioni (materiali e immateriali). In particolare, la capitalizzazione riguarda gli interessi passivi maturati nel periodo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l'uso. Il limite di detta capitalizzazione è rappresentato dal valore recuperabile del bene
Passaggio tra principi contabili	Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile
Rilevazione contabile	Gli oneri finanziari sono imputati nella voce C.17 del conto economico dell'esercizio in cui maturano. La voce C.17 comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A.4. In particolare, gli oneri finanziari devono essere rilevati secondo il principio di competenza; pertanto, in sede di chiusura dell'esercizio sarà necessario rilevare in bilancio la quota di interessi passivi maturata

Il criterio applicabile è quello del costo ammortizzato. Con eccezioni

Applicazione del criterio del costo ammortizzato anche per interessi e oneri finanziari. Il dlgs 139/2015, infatti, dai bilanci 2016 ha previsto un'applicazione generale (per i crediti e i debiti) di tale criterio di valutazione con conseguente rilevazione a conto economico degli interessi sulla base del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, il documento Oic 19 (punto 42) precisa che il criterio del costo ammortizzato può essere evitato per i debiti se i relativi effetti sono irrilevanti rispetto al loro valore nominale. In particolare, il criterio del costo ammortizzato e la relativa attualizzazione possono essere non applicati nel caso di debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. I soggetti che decido-

no di avvalersi di tali deroghe e, quindi, disapplicare il metodo del costo ammortizzato, devono darne informativa in nota integrativa. Anche nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese i debiti possono essere valutati al valore nominale e, quindi, senza l'applicazione del metodo del costo ammortizzato. Ove applicato, detto criterio produce effetti in termini di attualizzazione dei crediti e debiti derivanti da dilazioni commerciali (con scadenza oltre i 12 mesi) o da operazioni di natura finanziaria aventi analoga durata. In particolare, i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi diversi dai tassi di mercato, e i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di inte-

resse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo (Oic 19, punto 52). Ne consegue che, ai fini dell'attualizzazione, la rilevazione degli interessi impliciti su crediti o debiti avviene in base al tasso effettivo dell'operazione e non a quello nominale. Laddove il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato occorrerà utilizzare quest'ultimo per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Un ultimo aspetto che da sottolineare concerne i finanziamen-

ti ai dipendenti; secondo l'Oic 15 il criterio del costo ammortizzato si applica anche ai finanziamenti agevolati erogati ai dipendenti. In particolare, se il finanziamento è erogato a un dipendente della società, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito rappresenta il beneficio concesso al dipendente e può essere considerata alla stregua di una retribuzione aggiuntiva assumendo così la natura di costo del personale. Sul punto, la circolare 38/E/2010 ha osservato che i prestiti ai dipendenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Tuir; conseguentemente anche agli interessi passivi rilevati con il criterio del costo ammortizzato e connessi ai finanziamenti erogati a dipendenti sono applicabili le limitazioni previste dal meccanismo del Rol.

—© Riproduzione riservata—